Studio Legale Tributario
Via Meravigli, 14
20123 Milano

Tel: +39 02 85141
Fax: +39 02 89010199
ey.com

Milano, 12 ottobre 2021

All'Agenzia delle Entrate

Via e-mail: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it

OGGETTO: Consultazione pubblica sulla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

*** *** ***

Spett.Le Agenzia delle Entrate,

Con la presente, lo Studio Legale Tributario EY è lieto di trasmettere i propri contributi nell'ambito della consultazione pubblica sulla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto Chiarimenti in tema di documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati – (*articolo 1, comma 6, e articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*).

Auspichiamo che la *pubblic consultation* diventi una *best practice* anche italiana per future condivisioni di argomenti chiave complessi.

Studio Legale Tributario EY esprime il consenso alla pubblicazione sul sito dell'Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente.

Ringraziando per l'opportunità offerta, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori occasioni di confronto.

Cordiali saluti.

Studio Legale Tributario EY

Studio Legale Tributario
Sede Legale: Via Meravigli, 14 - 20123 Milano
C.F./P.IVA 03351570969
L' elenco dei nomi degli Associati è disponibile presso la sede dell' Associazione.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

Paragrafo 1: Premessa

1. *Tematica*

Sostituzione delle precedenti disposizioni attuative

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di circolare a pagina 5: "*Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020 prot. n. 2020/360494 (di seguito il "Provvedimento") ha attuato il precetto dell'articolo 8 del Decreto, aggiornando i requisiti in base ai quali la documentazione predisposta dal contribuente si considera idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e sostituendo, conseguentemente, le disposizioni attuative della disciplina contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010, prot. n. 2010/137694*".

Osservazioni/Contributi

Con riferimento a tale premessa, si chiede conferma che si devono ritenere superate anche le direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze n. 32 del 22 settembre 1980, nonché le direttive di prassi contenute nella circolare n. 28/E del 21 giugno 2011.

Paragrafo 3: Finalità e struttura del Provvedimento

1. *Tematica*

Principio di proporzionalità

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di circolare a pagina 12: "*Si precisa che, con riferimento sia al Masterfile sia alla Documentazione Nazionale, la struttura prevista dal Provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste dal Provvedimento e che siano strettamente necessarie per una migliore intelligibilità del documento.*"

Osservazioni/Contributi

Si chiede, in aggiunta al paragrafo riportato, l'introduzione di un principio di ragionevolezza, in termini di adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento.

A tale proposito, si ricorda come la Circolare 58/E ribadiva come "*il livello di informazioni richiesto ad un contribuente ai fini dell'assolvimento dell'onere deve essere proporzionato alla sua capacità effettiva di accesso alle informazioni stesse*", tale previsione risulta invece assente nell'attuale bozza di Circolare. Sul punto, una ulteriore declinazione di tale principio è riportata anche dalle Linee Guida OCSE, le quali al par. 5.28 prevedono che vi debba inoltre essere un collegamento diretto tra la ragionevolezza delle informazioni richieste al fine di conformarsi agli oneri documentali richiesti, anche in termini economici; difatti "*Taxpayers should not be expected to incur disproportionately high costs and burdens in producing documentation. Therefore, tax administrations should balance requests for documentation against the expected cost and administrative burden to the taxpayer of creating it*".

In ultima, anche il Codice di Condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea, antesignano della standardizzazione documentale confluita nelle Linee Guida OCSE in ultima novellate nel 2017, condivide le linee tracciate dall'OCSE, sottolineando che l'onere, in capo ai contribuenti, di produrre ragionevolmente la documentazione giustificativa debba essere proporzionato alla complessità dei singoli casi e delle transazioni oggetto di analisi, e che le amministrazioni debbano astenersi dall'imporre ai contribuenti stessi costi di conformità o oneri amministrativi eccessivi quando chiedono loro di compilare o ottenere della documentazione.

L'impostazione dell'attuale bozza di Circolare sembra in taluni passaggi non valorizzare l'adozione di tale comportamento da parte del contribuente, a causa dell'onerosità dei dati e delle informazioni da rendere disponibili al fine di conformarsi ai nuovi standard documentali, pena l'inidoneità agli stessi. Il contribuente, infatti, potrebbe non avere a disposizione tutte le informazioni richieste o potrebbe trovarsi nella situazione in cui queste non siano di facile reperimento o risultino di difficile rielaborazione.

Considerando che l'introduzione del nuovo Provvedimento, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, ha l'obiettivo di aggiornare le disposizioni domestiche relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento alle Linee Guida OCSE, si ritiene che i concetti sopra richiamati debbano essere esplicitamente recepiti anche nell'attuale formulazione della Circolare, tantopiù se si considera che tali aspetti sono indicati come obiettivo delle disposizioni applicative del Decreto stesso.

Inoltre, si tenga presente che tale lettura delle informazioni disponibili al contribuente deve essere letta anche in concomitanza con il disposto del Provvedimento, il quale precisa che:

- Da un lato il mancato riconoscimento del regime premiale in commento debba avvenire da parte dell'Amministrazione finanziaria qualora la documentazione tenuta non presenti "nel suo complesso" informazioni complete e conformi al Provvedimento stesso e fatta salva la cd. clausola di salvaguardia ivi ripresa dal

Decreto per la quale la documentazione "deve" essere ritenuta idonea "in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati";

- Dall'altro, "le omissioni ed inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non costituiscono causa ostativa" all'applicazione dell'esimente sanzionatoria.

La lettura congiunta di quanto sopra, difatti, dovrebbe portare al confluire nelle omissioni ovvero inesattezze parziali tutte le fattispecie che derivino dalla "in-capacità" informativa in capo all'entità locale, sempreché le stesse non riguardino informazioni afferenti le condizioni ed i prezzi di trasferimento applicati ed, anche qualora le riguardino, sempre fatta salva la buona fede del contribuente.

Si propone quindi di aggiungere al paragrafo in commento quanto segue.

"Nella lettura dei paragrafi della presente Circolare il livello di informazioni richiesto ad un contribuente ai fini dell'assolvimento dell'onere deve essere proporzionato alla sua capacità effettiva di accesso alle informazioni stesse."

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza agli operatori ed ai contribuenti nonché garantire che lo sforzo richiesto agli stessi nell'adozione degli oneri documentali in commento sia proporzionato alla propria "capacità" di accesso alle informazioni nonché al beneficio connesso alla premialità del regime in termini di esimente sanzionatoria. Tale capacità di accesso alle informazioni è da leggersi quindi in senso pieno, tanto di disponibilità ed esattezza delle stesse, quanto di onerosità che tale accesso possa comportare.

2. *Tematica*

Modifiche alla struttura formale del Provvedimento

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 12: "*Si precisa che, con riferimento sia al Masterfile sia alla Documentazione Nazionale, la struttura prevista dal Provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste dal Provvedimento e che siano strettamente necessarie per una migliore intelligibilità del documento.*"

Osservazioni/Contributi

Si chiede di fornire chiarimenti relativamente alle modificazioni cui la struttura formale della documentazione possa ritenersi "strettamente necessaria" ad "una migliore intellegibilità del documento". In particolar modo, si chiede come si debbano intendere tali precisazioni con riferimento alle modifiche che possano rendersi necessarie per meglio rappresentare le informazioni rilevanti per gli Accordi per la ripartizione dei costi di cui l'entità locale è parte (CCA).

In tal senso, alla luce delle indicazioni di cui a pagina 19 della bozza di circolare relative alla "opportuna riconciliazione" delle operazioni infragruppo "con i componenti positivi e negativi di reddito indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi", è evidente come:

- Eventuali importi relativi alle operazioni infragruppo che coinvolgono l'entità locale nell'ambito di un CCA, vadano indicati nel valore complessivo delle operazioni infragruppo; nonché
- le stesse debbano essere adeguatamente documentate nei "limiti" della struttura formale disposta dal Provvedimento, contente un set informativo non peculiare per tali tipologie di transazioni.

Va precisato come le stesse indicazioni OCSE, non fornendo un preciso inquadramento documentale dei CCA ribadiscono (par 8.51) che "*le informazioni significative per ciascun tipo di accordo dipenderanno dai fatti e dalle circostanze del caso*", demandano quindi alle circostanze e fatti del singolo caso specifico il set informativo ritenuto rilevante a tali fini, tracciandone i requisiti essenziali nella "*natura dell'attività oggetto dell'accordo, sulle condizioni dello stesso e sulla sua conformità al principio di libera concorrenza*."

Quanto sopra sarebbe inoltre in linea con due principi - già citati in precedenza – se non anche riportati nelle Linee Guida OCSE in tema di Accordi pre la Ripartizione dei costi (par 8.51). in particolare:

- in primis un rafforzamento del principio di ragionevolezza della disponibilità delle informazioni e della "capacità" di accedervi del contribuente circostanziato caso per caso, indicando come le informazioni fornite dall'entità locale debbano essere "*commisurate al grado di complessità e di importanza dell'accordo per il contribuente*"; e
- che tali informazioni possano comunque essere fornite su richiesta, senza che queste si configurino come elementi del contenuto ordinario di Masterfile o Documentazione Nazionale. Difatti, con riferimento alle informazioni non ritenute essenziali, "*Tutte queste informazioni saranno importanti e utili per l'amministrazione fiscale in un contesto in cui operi un accordo sulla ripartizione dei costi e, se non incluse nel master file o nella documentazione nazionale, i contribuenti dovrebbero essere pronti a predisporle per fornirle dietro richiesta*". In tali casistiche, le informazioni importanti ed utili di cui sopra riportate anche al par 8.52 delle Linee Guida stesse, sembra possano intendersi come supplementari e

prive del requisito della marca temporale, ovvero rientranti nel novero delle omissioni ed inesattezze parziali

In ultima, in merito all'inclusione nel Masterfile degli Accordi per la ripartizione dei costi che coinvolgono l'entità locale, sia essa nel contesto dei principali servizi infragruppo di cui al Cap 2.3 ovvero al Cap 3.3 per i principali accordi relativi ai beni immateriali, si ritiene ancora una volta applicabile il principio generale di ragionevolezza espresso in incipit ai presenti commenti. Se da un lato in capo all'entità locale potrebbero non esservi informazioni tali per stabilire se tali Accordi siano rilevanti a livello di gruppo – e quindi siano da includere o meno nel contenuto del Masterfile ovvero in sue appendici integrative – dall'altro, si ritiene che l'inclusione a livello transazionale nella Documentazione Nazionale rappresenti il grado ultimo di "capacità" informativa in capo all'entità locale stessa.

Non richiamando esplicitamente lo schema della Circolare 58/E, la quale indicava come "per motivi di chiarezza" fosse prevista nel precedente provvedimento una specifica parte, il capitolo 6, per l'illustrazione delle operazioni infragruppo rientranti nella tipologia dei CCA, si ritiene che la struttura formale per le transazioni infragruppo ivi indicata nella novellata bozza di circolare possa trovare quindi modifiche nella sua struttura tali da accogliere al meglio le necessità di ciascun caso e circostanza relativa ai CCA.

Sebbene con gli accorgimenti del caso relativamente alle informazioni ivi da ritenersi rilevanti, si ritiene che le osservazioni di cui sopra valgano anche per le operazioni relative alle operazioni di cd. *business restructuring* ex. Cap. 9 Linee Guida OCSE.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3

Paragrafo 4: Contenuto del Masterfile

1. *Tematica*

Masterfile di altre divisioni.

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 14: "*In ogni caso, come si dirà anche nel paragrafo 8.2 della presente circolare, se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle*

contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l'entità locale, quest'ultima deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo, e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento".

Osservazioni / Contributi

Con riferimento a tale tematica si pongono in essere le seguenti osservazioni nonché richieste di chiarimento:

1. In caso di impossibilità nel rendere disponibile i Masterfile riguardanti le altre divisioni del gruppo e le correlate politiche in materia di prezzi di trasferimento, tali omissioni non pregiudicano il beneficio della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'articolo, comma 6, e dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto: (i) il gruppo potrebbe non aver predisposto alcun masterfile riferito a altre divisioni; (ii) il gruppo, anche se predisposto – cosa peraltro non conoscibile da parte di una subsidiary italiana - potrebbe decidere di non rendere disponibile nei tempi e modi previsti dalla normativa italiana tale documentazione e; (iii) se predisposto, tale documento potrebbe non riportare tutte le informazioni richieste dalla normativa italiana, ma piuttosto quelle richieste da altre normative o dalle Linee Guida OCSE.
   Si ritiene che le informazioni rilevanti per la divisione che eventualmente coinvolga l'entità locale saranno già oggetto di trattazione nel Masterfile presentato, relativamente alle funzioni centralizzate e le operazioni che coinvolgano le differenti divisioni;
2. Si richiede conferma che su tali informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel Masterfile riguardante la divisione in cui opera l'entità locale non deve essere apposta la firma elettronica con marca temporale;
3. Prevedere maggiore flessibilità temporale per la consegna di tale documentazione integrativa, in luogo dei 7 giorni dalla richiesta, come previsto al par. 8.2 (pag. 34); si ritiene difatti che 7 giorni non permettano in un contesto di società multinazionale di comunicare correttamente e ricevere dal gruppo risposta in merito alla disponibilità di un documento così sensibile.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori mediante un dualismo principalmente riscontrabile:

- da un lato, nel contenere il peso delle richieste formulate alle entità locali, soprattutto considerando il caso di una subsidiary di un gruppo con headquarter all'estero: in tali fattispecie, difatti, può risultare complesso ottenere talune informazioni relative a business diversi da quelli nel quale l'entità locale è coinvolta

e che non presentino attività funzionalmente accentrate né transazioni con la divisione della quale l'entità locale è parte;

- dall'altro, nel garantire maggior certezza alle entità locali che presentino un Master file divisionale contenente le informazioni rilevanti per la propria linea di business, ivi definite come elemento ordinario del Masterfile ai fini della normativa nazionale e delle eventuali richieste integrative o supplementari che possano essere richieste a tal fine.
  In tal senso quindi, in ossequio anche a quanto previsto dalle Linee Guida OCSE (Par 5.20), si ritiene debba essere permessa la facoltà del mantenimento di un Master file complessivo nonché dei Masterfile afferenti le altre differenti linee di business del gruppo multinazionale, elemento non afferente al contenuto ordinario del Masterfile così come identificato dalla circolare stessa e, per tali giustificati motivi, di natura supplementare.

2. *Tematica*

Integrazione del Masterfile

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 15: "*L'entità locale può presentare anche il Masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso o la singola divisione in cui opera, a condizione che tale documento presenti un contenuto informativo conforme all'Allegato I al Capitolo V delle Linee Guida OCSE. Tuttavia, qualora tale documento rechi minori informazioni rispetto a quelle desumibili dallo schema di cui al punto 2.2 del Provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato a cura dell'entità locale in una o più appendici*".

Osservazioni / Contributi

Con riferimento a tale tematica si pongono in essere le seguenti richieste di chiarimento:

1. Nel caso in cui il Masterfile predisposto dal soggetto controllante sia disponibile soltanto in data successiva ai termini previsti dal "Provvedimento" per l'apposizione della firma elettronica con marca temporale, a causa di periodi di imposta non coincidenti tra controllante (diretta o indiretta) e l'entità locale o per diverse prescrizioni di legge previste dalle normative fiscali estere, si chiede se quest'ultima può presentare il Masterfile del periodo di imposta precedente, ovvero l'ultimo disponibile nel caso in cui quello del periodo d'imposta precedente non fosse disponibile;
2. Nel caso in cui l'entità locale debba integrare il Masterfile in una o più appendici, si chiede di specificare se a tali appendici debba essere applicata la marca temporale;
3. In caso di presentazione di Masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, in cui rechi minori informazioni rispetto a quelle desumibili dallo schema

di cui al punto 2.2 del Provvedimento, non viene precisato se tale integrazione debba riguardare anche le divisioni, cui appartiene l'entità locale per la quale è predisposta la Documentazione Nazionale, che sono ritenute "immateriali" per il gruppo e pertanto non coperte nel relativo Masterfile. Si ritiene che, se il documento è conforme a quanto previsto dalle Linee Guida OCSE, cui la bozza di circolare fa espresso riferimento, non debbano essere fatte integrazioni.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

3. *Tematica*

Struttura Organizzativa del gruppo.

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 15: "*Il Masterfile deve, innanzitutto, descrivere la struttura organizzativa del gruppo, mediante schede illustrative e diagrammi di sintesi atti a rappresentare l'assetto giuridico e partecipativo del gruppo multinazionale e l'ubicazione geografica delle entità locali. Si ritiene opportuno precisare che, per ubicazione geografica delle entità locali, deve intendersi la giurisdizione di residenza a fini fiscali delle entità locali; nel caso in cui le entità locali del gruppo esercitino le loro attività tramite stabili organizzazioni, occorre indicare anche lo Stato (o gli Stati) presso cui queste ultime sono localizzate*."

Osservazioni / Contributi

Sulla base di quanto già profusamente riportato nei commenti al paragrafo 3, nel rispetto del principio di ragionevolezza per i gruppi di maggiori dimensioni, soggetti alla rendicontazione c.d. "Country by Country Reporting", le informazioni richieste relative all'assetto giuridico e partecipativo del gruppo essendo già in possesso dell'Agenzia delle Entrate, si chiede l'esonero da tale informativa.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita

analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

4. *Tematica*

Operazioni rilevanti.

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 16/17: "*In tema di beni immateriali del gruppo multinazionale [...] Tale capitolo comprende anche la descrizione: [...]; delle*

transazioni rilevanti, unitamente all'indicazione delle entità locali, degli Stati coinvolti e della relativa remunerazione."

Osservazioni / Contributi

Si invita a chiarire che le informazioni richieste al punto 3.5 del Provvedimento siano quelle relative ai casi di cessione/trasferimento di beni immateriali, così come risulta dalla lettura dell'Annex 1 to Chapter V nelle Linee Guida OCSE.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

5. *Tematica*

Rilevanza delle soglie di fatturato per i principali prodotti e/o servizi del gruppo.

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 17: "*Nel paragrafo contenente i flussi delle operazioni occorre fornire, anche sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo*".

Osservazioni / Contributi

Nel caso di presentazione di Masterfile riguardante la divisione in cui opera l'entità locale, si chiede di fornire chiarimenti in merito al riferimento al 5% del fatturato, se nella

fattispecie tale informazione è riferita alla specifica divisione in cui opera l'entità locale oppure anche alle altre divisioni del gruppo.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

6. *Tematica*

Residenza effettiva

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 17: "Nel paragrafo riguardante le funzioni di finanziamento accentrate, occorre indicare, ove presenti all'interno del gruppo multinazionale, le entità che svolgono funzioni di finanziamento accentrate per il gruppo, con indicazione della legislazione dello Stato in base alla quale l'impresa è costituita, nonché dell'effettiva sede di direzione della stessa".

Osservazioni / Contributi

La determinazione dell'effettiva sede di direzione richiede analisi puntuali e caso-per-caso, atte ad indagare con un approccio di "substance over form" se la residenza ai fini fiscali dichiarata possa o meno coincidere con il "place of effective management" così come disciplinato dalla normativa e dalla prassi fiscale internazionale; il tema richiederebbe da parte dell'entità locale un giudizio di merito circa le circostanze di ciascun caso specifico. Il tema è sì articolato e complesso, che la stessa OCSE è intervenuta a modificare l'Articolo 4(3) del Modello di Convenzione, prevedendo nella nuova formulazione che il giudizio finale sulla residenza fiscale di un'impresa debba avvenire nei casi contestati dietro mutuo accordo delle amministrazioni e non più sulla base della valutazione unilaterale di una sola di esse.

Inoltre, dal momento che l'analisi della residenza ai fini fiscali delle società appartenenti al gruppo multinazionale dovrebbe esulare dallo scopo della documentazione sui prezzi di trasferimento, si chiede che il contenuto di tale previsione venga meglio esplicitato, ad esempio prevedendo che venga consentito di considerare l'effettiva sede di direzione coincidente con la residenza fiscale della società che svolge funzioni di finanziamento accentrate, al più richiedendo di produrre su richiesta in sede di verifica un certificato di

residenza emesso dall'amministrazione finanziaria estera a comprova di quanto indicato in documentazione.

Si consideri, inoltre, che l'informazione potrebbe non essere fornita dalla capogruppo che predispone il Masterfile con conseguente onere di fornire tale informazione in capo all'entità locale che potrebbe non disporre di tali informazioni. Tantopiù nei casi di strutture di finanziamento stratificate.

Si chiede inoltre di meglio precisare e definire la nozione di "funzioni di finanziamento accentrate" (ci si riferisce a situazioni di titolarità di un cash-pooling aperto presso un istituto di credito indipendente, lo svolgimento a titolo di attività principale della prestazione di finanziamenti infragruppo, etc.).

Pertanto, si propone di aggiungere al paragrafo riportato quanto di seguito "

Tale ultimo requisito si ritiene assolto laddove l'entità locale riporti in allegato al Masterfile ovvero sia in grado di produrre su richiesta un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria della giurisdizione di pertinenza".

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

7. *Tematica*

Definizione di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 18: "*In base al punto 1.1, lettera g) delle Definizioni contenute nel Provvedimento, per accordo preventivo sui prezzi di trasferimento si intende un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, punto 15, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2015/2376, anche se non relativo a uno Stato membro dell'Unione europea*".

In base al punto 1.1, lettera h) delle Definizioni contenute nel Provvedimento, per ruling preventivo transfrontaliero si intende un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro

strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, punto 14 della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2015/2376, anche se non relativo ad uno Stato membro dell'Unione europea, se comunque relativo all'allocazione del reddito tra due o più Stati".

Osservazioni / Contributi

Con riferimento ai seguenti riferimenti "una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili", si chiede di fornire istruzioni utili al fine di evitare in sede di verifiche fiscali possibili incomprensioni tra i verificatori e l'entità locale.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

Paragrafo 5: Contenuto della Documentazione Nazionale

1. *Tematica*

Informativa su organigramma societario

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 19: "*Si precisa che, nel paragrafo riguardante la struttura operativa, occorre fornire l'organigramma, indicando il nominativo degli individui ai quali le funzioni direttive locali devono riportare, sia sotto il profilo gerarchico sia funzionale, e il Paese in cui sono ubicati gli uffici principali di detti individui*".

Osservazioni / Contributi

Sulla base di quanto già profusamente riportato nei commenti al paragrafo 3, nel rispetto del principio di ragionevolezza, si chiede di specificare che tra le omissioni parziali può ritenersi compresa anche l'omessa informativa relativa a tale tematica, in quanto non in grado di pregiudicare l'attendibilità dell'analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori

declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

2. *Tematica*

Riconciliazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito indicati nel prospetto della dichiarazione annuale

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 19: "*Occorre poi procedere a descrivere le operazioni infragruppo. Nella parte introduttiva del capitolo deve essere fornito un sommario delle operazioni e un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni e dei relativi importi opportunamente riconciliati con gli importi dei componenti positivi e negativi di reddito indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato* "Prezzi di trasferimento"."

Osservazioni / Contributi

Si chiede di fornire chiarimenti in merito alla riconciliazione con gli importi dei componenti positivi e negativi di reddito indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato "Prezzi di trasferimento" con quelli presenti in Documentazione Nazionale, nel caso in cui in quest'ultima, avvalendosi della facoltà di presentare la documentazione di cui ai punti 2.2. e 2.3 del Provvedimento con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere, non riporta in tale documento tutte le operazioni Intercompany effettuate nel periodo di imposta di riferimento.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

3. *Tematica*

Operazioni marginali

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 20: "*Si ritiene che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida OCSE, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un'operazione (attiva o passiva) il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti (positivi o negativi nel caso,*

rispettivamente, di operazioni attive o passive) indicati nel prospetto della dichiarazione annuale dei redditi denominato "Prezzi di trasferimento".

Resta ferma la facoltà del contribuente di descrivere anche le operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo in cui l'entità locale è coinvolta."

Osservazioni / Contributi

1. Si chiede di specificare che la percentuale del 5% fa riferimento alla singola operazione marginale rispetto al totale delle operazioni infragruppo derivante dalla sommatoria di quelle positive e negative. In particolare, si veda il seguente esempio: Ricavi dell'entità locale conseguiti nell'ambito di operazioni con parti correlate pari a 10.000.000€, costi dell'entità locale conseguiti nell'ambito di operazioni con parti correlate pari a 100.000€. Dalla formulazione attuale, tutti i costi Intercompany di importo superiore a 5.000€ dovrebbero trovare autonoma analisi al fine di poter accedere alla penalty protection, cosa che appare piuttosto sbilanciata dati gli importi effettivamente in essere e di interesse. In tal caso, si chiede di chiarire che tutte le transazioni inferiori al 5% del valore complessivo delle transazioni intercompany possano essere considerate marginali;
2. Si chiede di chiarie che le operazioni marginali possono usufruire del regime premiale di esenzione delle sanzioni grazie alla sola rappresentazione in termini di riepilogo all'inizio del capitolo 2, senza alcuna ulteriore analisi;
3. Sarebbe utile venisse confermato, infine, che il 5% si applica a ciascuna delle operazioni (o categoria omogenea) e che anche per il concetto di "operazione" sia possibile fare riferimento alle linee guida OCSE come fonte chiarificatrice del concetto.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

4. *Tematica*

Identificazioni imprese associate coinvolte e indicatori finanziari

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 21: "*Nel sottoparagrafo riguardante la descrizione delle singole operazioni deve essere fornita:*

- *[…]*
- *l'identificazione delle imprese associate coinvolte nonché le relazioni di natura commerciale tra di esse, o tra eventuali soggetti indipendenti coinvolti nelle medesime o analoghe operazioni;*
- *le eventuali operazioni ritenute comparabili e gli eventuali indicatori finanziari di imprese indipendenti scelti per condurre l'analisi.*"

Osservazioni / Contributi

1. Si chiedono maggiori chiarimenti in merito all'identificazione delle imprese associate coinvolte nonché le relazioni di natura commerciale tra di esse, o tra eventuali soggetti indipendenti coinvolti nelle medesime o analoghe operazioni. In tal senso le indicazioni OCSE nel modello di Local File indicano molto più apertamente che in tal senso si debba fornire "*An identification of associated enterprises involved in each category of controlled transactions, and the relationship amongst them*."
2. Con riferimento alle operazioni comparabili indipendenti si chiede di fornire ulteriori specificazioni se tale sezione si riferisce esclusivamente ad operazioni analizzate con il metodo del confronto di prezzo (interno ed esterno). In particolare, non è chiaro se il riferimento agli indicatori finanziari di imprese indipendenti scelti per condurre l'analisi (tale paragrafo si riferisce al punto 2.1.1. lett. c del Provvedimento), è lo stesso di quello previsto dall'informativa che deve essere fornita sui criteri di ricerca e selezione delle operazioni comparabili (tale paragrafo si riferisce al punto 2.1.3 romanino iv del Provvedimento).

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

5. *Tematica*

Rettifica valore di libera concorrenza di royalties e interessi.

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 21: "*Viceversa, in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa: ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza di dette operazioni, occorre valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza ai sensi dell'articolo 25, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dell'articolo 26-quater, quinto comma, del medesimo decreto*."

Osservazioni / Contributi

L'art. 2, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui, in caso di rettifica da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore di "libera concorrenza" previste per la ritenuta di cui all'art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, la sanzione di cui al comma 2 (vale a dire la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento in caso di infedele dichiarazione da sostituto d'imposta) non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. A tale riguardo, si chiede di fornire chiarimenti in merito al fatto che la disapplicazione delle sanzioni dovrebbe riguardare, oltre che quelle da infedele dichiarazione, anche le sanzioni per omessa effettuazione delle ritenute stesse (art 14. D.Lgs n. 471/97).

6. *Tematica*

Dati Pluriennali

Paragrafo della Circolare

Come riportato a nella bozza di Circolare a pagina 23 "*Qualora l'analisi si basi su dati pluriennali dei soggetti potenzialmente comparabili, devono essere illustrati le ragioni alla base di tale scelta, il periodo temporale di riferimento e le logiche di trattamento e aggregazione dei dati*"

Osservazioni / Contributi

La bozza di circolare sembra limitare l'uso di dati pluriennali ai soli comparabili e non anche alla tested party, contrariamente a quanto accade in altri Paesi e che potrebbe risultare

utile a supportare la marginalità delle aziende affette dall'emergenza COVID. Si chiede pertanto di specificare che l'uso dei dati pluriennali è consentito anche per la tested party.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

7. *Tematica*

Intervallo interquartile

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 24 "*.....In merito al secondo aspetto, il contribuente deve rappresentare l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato. Qualora il contribuente utilizzi strumenti statistici finalizzati a minimizzare errori derivanti da difetti di comparabilità non eliminabili o altresì rettificabili, occorre illustrare le ragioni della scelta di detti strumenti con particolare riferimento al posizionamento più appropriato all'interno del predetto intervallo.*"

Osservazioni / Contributi

Assunto che il riferimento agli "strumenti statistici finalizzati a minimizzare errori derivanti da difetti di comparabilità non eliminabili o altresì rettificabili" sia da intendersi allo strumento statistico dell'intervallo interquartile, la richiesta di giustificare il posizionamento appare in contrasto con le previsioni OCSE e con la normativa domestica.

Sarebbe forse più appropriato prevedere l'illustrazione delle ragioni sottostanti il posizionamento solo quando derivante dalla corretta adozione dei principi di transfer

pricing, ad esempio, nel caso di persistenti difetti di comparabilità tra tested party e società comparabili individuate.

Infine, è auspicabile che sia definitivamente superata la pratica adottata dagli organi accertatori durante le verifiche fiscali di rettificare prezzi e/o margini alla mediana, nonostante non vi siano riferimenti normativi che ne richiedono l'applicazione.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

8. *Tematica*

Assunzioni critiche

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 24:"*Nel sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto, il contribuente deve fornire un quadro sintetico delle principali assunzioni adottate a base dell'applicazione del metodo scelto per determinare i prezzi di trasferimento, con l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse*".

Osservazioni / Contributi

Il sottoparagrafo riguardante le assunzioni critiche adottate, sembra non essere coerente con la finalità degli oneri documentali, in quanto normalmente la locuzione "assunzioni critiche" viene utilizzata per gli accordi preventivi, individuando ipotesi e circostanze su cui si fonda l'accordo e che, pertanto, il venir meno delle quali può determinare una modifica o risoluzione del medesimo. In particolare, le assunzioni adottate nell'applicazione del metodo vengono già descritte nei paragrafi precedenti, rendendo poco chiaro se occorre inserire informazioni aggiuntive ovvero fornire un riepilogo della scelta del metodo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di espungere tale paragrafo ovvero fornire chiarimenti in merito al fine di poter garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

9. *Tematica*

Riconciliazione dati finanziari

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 25: "*Il capitolo denominato informazioni finanziarie prevede che la Documentazione Nazionale debba essere corredata inoltre da prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati economici e gli indicatori finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio o il rendiconto economico e patrimoniale dell'entità locale ovvero con altra documentazione equivalente.*

Per dati economici devono intendersi i dati contabili rilevati nella contabilità generale; nei casi in cui si ritenesse più appropriato fare riferimento ai dati contabili rilevati nella contabilità analitica o industriale, il contribuente deve fornire una riconciliazione dei dati complessivamente riscontrabili in tali contabilità con i dati complessivamente indicati nel bilancio di esercizio o rendiconto economico e patrimoniale.

Per indicatori finanziari devono intendersi il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite.

Qualora il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento più adeguato alle circostanze del caso di una delle operazioni descritte comporti la necessità di scegliere una delle parti quale soggetto da sottoporre ad analisi e tale soggetto risulti l'impresa associata, i prospetti di informazione e di riconciliazione devono contenere i dati economici e gli indicatori finanziari di quest'ultima opportunamente riconciliati con il rispettivo bilancio di esercizio, ovvero con altra documentazione equivalente."

Osservazioni / Contributi

Con riferimento a tale tematica si pongono in essere le seguenti richieste di chiarimento:

1. Con riferimento alla richiesta di riconciliazione dei dati finanziari, si ritiene che tale attività debba fare riferimento solamente a ricavi e costi in forma aggregata;
2. Si chiede di specificare se tra le omissioni parziali può ritenersi compresa anche l'omessa presentazione di prospetti di informazione e di riconciliazione, qualificabili

come tali in quanto non sono in grado di pregiudicare l'attendibilità dell'analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa;

3. Si chiede di specificare se tale riconciliazione è dovuta anche nel caso in cui il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento adottato sia metodo del confronto di prezzo. In tal caso, si chiede di fornire un esempio di riconciliazione;
4. In caso di pluralità di soggetti costituenti la "tested party" (esempio cessioni da un produttore a rischio pieno -ORM- a diversi rivenditori situati in stati diversi) sarebbe opportuno precisare quando può ritenersi ottemperato il concetto di completezza dell'informazione. Nel senso che se fossero documentati i risultati che coprano una percentuale cospicua (es 70%) delle vendite potrebbe essere considerata adeguata.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

10. Tematica

Informazioni a disposizione dell'entità locale

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 26: "*se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative sui dati economici e sugli indicatori finanziari dell'impresa associata sottoposta ad analisi o delle altre imprese associate considerate, l'entità locale deve rendere disponibile su richiesta degli addetti al controllo i bilanci di esercizio, ovvero ogni altra documentazione equivalente, delle imprese associate*".

Osservazioni / Contributi

In caso di richiesta di informazioni supplementari o integrative sui dati economici e sugli indicatori finanziari dell'impresa associata sottoposta ad analisi o delle altre imprese associate considerate, si chiede di precisare che le informazioni integrate devono essere non più di quelle a disposizione dell'entità locale.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità

delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

Paragrafo 6: Documentazione relativa alle stabili organizzazioni

1. *Tematica*

Fondo di dotazione

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 27 "*Ciò premesso, ferma restando la struttura dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale, qualora l'impresa non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato intenda descrivere anche le transazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene nel capitolo 2 della Documentazione Nazionale, nel corrispondente paragrafo delle operazioni – e, in particolare, nel sottoparagrafo denominato "Analisi di comparabilità" – deve fornire gli elementi informativi riguardanti l'analisi funzionale e fattuale svolta, diretta ad attribuire alla stabile organizzazione: i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni che coinvolgono l'impresa di cui la medesima stabile organizzazione è parte; gli asset economicamente posseduti e/o utilizzati; i rischi inerenti alle funzioni svolte; il fondo di dotazione (c.d. "free capital").*"

Osservazioni / Contributi

Il fondo di dotazione assume importanza da un punto di vista fiscale principalmente per determinare:

(i) l'ammontare degli interessi passivi fiscalmente deducibili relativamente alle risorse qualificabili come finanziamenti;
(ii) il beneficio Ace spettante alla stessa stabile organizzazione in relazione alla dotazione di risorse a titolo di capitale.

Pertanto, trattandosi di tematiche non strettamente correlate alla disciplina del *transfer pricing*, si chiede di riconsiderare la richiesta del *free capital* e di limitarne l'indicazione solo qualora la determinazione dello stesso sia funzionale alla determinazione del reddito della stabile.

Si ritiene, infatti, che:

(i) la determinazione del fondo di dotazione sia di utilità principalmente nelle casistiche descritte sopra;

(ii) trattasi di un conteggio annuale che richiede un lavoro eccessivamente complesso e dispendioso, in quanto comporta una dettagliata analisi degli *asset* e dei rischi attribuibili alla stabile rispetto al totale degli *asset* e dei rischi caratterizzanti l'impresa nel suo complesso o degli eventuali requisiti di patrimonializzazione minima, a seconda del metodo utilizzato per la determinazione del fondo di dotazione.

Qualora pertanto non sussistano tematiche di indebitamento/interessi passivi/ACE e la determinazione del *free capital* non sia funzionale alla determinazione del profitto della stabile (come invece potrebbe avvenire qualora venga utilizzato il metodo del *Thin capitalization approach*), si ritiene possa essere sufficiente indicare e motivare in documentazione le ragioni per cui la stessa non sia stata dotata del fondo di dotazione.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

Paragrafo 8: Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione

8.2 Termini di consegna della documentazione

1. *Tematica*

Dilazione termini per il primo periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del Provvedimento del 23 novembre 2020.

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 33*: "Come indicato al paragrafo 3 della presente circolare, la possibilità di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 2, comma 4-ter, d.lgs. n. 471 del 1997 si basa sull'apprezzamento del comportamento in buona fede e collaborativo del contribuente, in ragione di uno sforzo finalizzato alla predisposizione di*

documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati".

Osservazioni /Contributi

Con esclusivo riguardo al primo periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del Provvedimento del 23 novembre 2020, alla luce dei ritardi relativi alla pubblicazione dei chiarimenti ufficiali e alla complessità delle informazioni richieste, sarebbe opportuno introdurre una dilazione dei termini con riferimento all'applicazione della marca temporale.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire al contribuente e agli operatori del settore, la possibilità di ottemperare in maniera proficua gli obblighi documentali e formali.

Paragrafo 9: Comunicazione del possesso della documentazione idonea

1. *Tematica*

Remissione in bonis/ successiva integrativa

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 37: "*Ai fini dell'applicazione della disciplina della remissione in bonis sopra richiamata, si ritiene che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento qualora lo stesso abbia predisposto la documentazione idonea prevista dal Provvedimento, compresa l'apposizione della marca temporale. Inoltre, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione. In caso di applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata*".

Osservazioni / Contributi

1. Con riferimento a tale tematica, occorre sottolineare che la disciplina della remissione in bonis è stata ripresa anche nella Circolare N. 28 del 29 ottobre 2020, avente ad oggetto i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box - Articolo 4, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. A tal riguardo, a differenza della Circolare N. 28, la presente bozza di Circolare presenta il seguente periodo "*In caso di applicazione della disciplina della remissione in bonis, il Masterfile e la*

Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata". In particolare, tale nuovo elemento fa comprendere che la disciplina della remissione in bonis vada a sanare sia la mancata comunicazione del possesso della documentazione transfer pricing in dichiarazione dei redditi, che la mancata apposizione della marca temporale sul Masterfile e sulla Documentazione Nazionale al momento dell'invio della dichiarazione originaria.

2. Si chiede sul punto di confermare la non "riapertura" dei termini di accertamento del periodo interessato qualora si vada ad optare per una remissione in bonis (o per una integrativa nei 90 giorni) , che riguardi solo la comunicazione in dichiarazione del possesso della documentazione nazionale per l'anno 2020.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore.

Paragrafo 11: Valutazione della documentazione

1. *Tematica*

Concetto di idoneità

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 41: "*Come anticipato nel paragrafo 8.3 della presente circolare, il Provvedimento dispone che l'Agenzia delle entrate non è vincolata all'applicazione dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 2, comma 4-ter, d.lgs. n. 471 del 1997, qualora la documentazione esibita nel corso dell'attività di controllo, pur rispettando la prevista struttura formale, non presenta contenuti informativi completi o conformi alle disposizioni ivi contenute. Tale considerazione è legata al fatto che il concetto di "idoneità" introdotto dalla norma non va assunto su un piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un apprezzamento dell'idoneità, della documentazione predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati*".

Osservazioni / Contributi

Con riferimento a quanto riportato in tale paragrafo della bozza di Circolare, e sulla base della recente Giurisprudenza che si è espressa favorevole ad un approccio più sostanziale che formale (vedi Comm. trib. prov. Varese n.74/3/2018), si ritiene che sia indispensabile fare una riflessione sulla possibilità di ridurre le sanzioni nel caso in cui il contribuente, pur non ottemperando agli adempimenti formali ("preventiva" comunicazione in dichiarazione

dei redditi), sia in possesso e fornisca tutte le informazioni utili a verificare la propria politica sui prezzi di trasferimento adottata (ovvero avere la documentazione nazionale e master file anche se privi di marca temporale e fornirli entro 20 giorni dalla richiesta dei verificatori).

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

2. *Tematica*

Utilizzo strumentale del regime da parte del contribuente

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 41: "*Si segnala inoltre che, nel caso in cui, pur in presenza della comunicazione di cui al punto 6.1 del Provvedimento, non venga riscontrato in sede di controllo il possesso della documentazione e, più in generale, ogni qualvolta venga riscontrato un utilizzo strumentale del regime da parte del contribuente, tali circostanze andranno tenute in debito conto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla rettifica avente a oggetto i prezzi di trasferimento infragruppo (mediante un inasprimento delle sanzioni proporzionato alla gravità del comportamento).*"

Osservazioni / Contributi

Con riferimento a tale tematica si chiede di fornire chiarimenti, anche tramite un esempio, in merito al "utilizzo strumentale del regime da parte del contribuente".

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori.

3. *Tematica*

Omissioni e inesattezze parziali

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 42: "*Si precisa, inoltre, che le omissioni o le inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi, non pregiudicano l'applicazione della esimente sanzionatoria. La stessa precisazione vale con riferimento al caso della omissione parziale degli allegati, indicati nel capitolo 4 della Documentazione Nazionale*".

Osservazioni / Contributi

Come si evince dalla bozza di Circolare, l'omissione parziale degli allegati indicati nel capitolo 4 della Documentazione Nazionale (contratti ed APA/ruling in cui l'impresa non è coinvolta, ma che sono collegati alle transazioni Intercompany) non pregiudica l'accesso al regime premiale. A tal riguardo, si chiede di fornire chiarimenti in merito al concetto di "*omissioni o inesattezze parziali*".

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

4. *Tematica*

Omessa documentazione di operazioni marginali

Paragrafo della Circolare

Come riportato nella bozza di Circolare a pagina 42: "*Tra le menzionate omissioni parziali può ritenersi compresa anche l'omessa documentazione di operazioni marginali rispetto al totale delle operazioni infragruppo, qualificabili come tali in quanto non sono in grado di pregiudicare l'attendibilità dell'analisi nel suo complesso e la correttezza degli esiti della stessa*"

Osservazioni / Contributi

Si chiede di fornire chiarimenti relativi a tale precisazione. In particolare, già il Provvedimento 2020 e la bozza di Circolare, prevedono che sia possibile documentare solo alcune transazioni, per cui non è chiara la *ratio* di tale precisazione.

Finalità

Le osservazioni ed i contributi sopra riepilogati hanno la finalità ultima di garantire maggior certezza al contribuente ed agli operatori del settore, assicurando un'adeguata onerosità delle informazioni e degli elementi conoscitivi necessari ad effettuare un'approfondita analisi dei prezzi di trasferimento in linea con il principio di ragionevolezza e delle ulteriori declinazioni di quest'ultimo riportate anche nelle Linee Guida OCSE, come sopra richiamato ai commenti del paragrafo 3.

***